Costruzioni. La documentazione sul reimpiego resta indispensabile solo per le opere maggiori soggette a Via o ad Aia

Terre da scavo autocertificate

Semplificati ed estesi i casi in cui il riutilizzo non richiede un piano ad hoc



Federico Vanetti

Anche le terre e rocce da scavo trovano la loro semplificazione. Già per i piccoli cantieri, il decreto "emergenze" (Dl 43/2013 convertito in legge n. 71/2013), aveva sancito l'esonero, per tutti quelli sotto i 6mila metri cubi di produzione di terre e rocce da scavo dai tanti adempimenti previsti peril riutilizzo del materiale, e in particolaredal Dm 161/2012.

tinuava a trovare applicazone solo per i cantieri di opere sottoposte a Valutazione di impatto ambientale (Via) o Autorizzazione integrata ambientale (Aia). Sipodisciplina continuasse ad applicarsi a tuttigli altri cantieri: in as-

senza di norme ad hoc, infatti, caduti nell'ambito di applicazione dell'articolo 186 del Codice ambiente (Dlgs 152/2006).

La conversione in legge del decreto del fare (Dl 69/2013) ha invece introdotto una procedura semplificata per tutti i cantieri non sottoposti a Viao Aia.

Il nuovo articolo 41-bis del Dl 69, infatti, condiziona il riutilizzo deimateriali da scavo provenienti da piccoli cantieri e dagli altri nonsoggetti a Via o Aia a quattro condizioni fondamentali:

- la destinazione di riutilizzo anche presso più siti deve essere pa dal produttore. certae determinata;
- i materiali da scavo devono rispettare le Csc (concentrazioni soglia di contaminazione) com-Questo decreto, dunque, con- patibili con il sito di destino e non devono costituire una fonte di contaminazione per le acque difalda:
- tare rischi per la salute o varianeva, quindi, il dubbio di quale zioni negative delle emissioni rispetto alle normali materie prime:

o imateriali da scavo non devo- zo debba essere presentata questi sarebbero nuovamente rino essere sottoposti a preventivi all'Arpa (prima, dopo o durante trattamenti fatta eccezione per gli scavi). Inoltre, le informaziola normale pratica industriale.

> zoè possibile mediante autocer- te: si chiede di indicare il sito di tificazione del proponente all- deposito, ma non il sito di desti-'Arpa con indicazione delle no (probabile svista), si chiede quantità di materiali destinati di dichiarare la conformità alle al riutilizzo, del sito di deposito Csc, manon si indicano le modae dei tempi previsti per il riutilizzo (indicativamente un anmateriali da scavo, dunque, de-

evidenti semplificazioni in quan- l'iter edilizio. to si fonda sostanzialmente su una procedura autocertificata. attivata e conclusa dal proponente sotto il controllo di Arpa.

sono stati regolamentati e, quin- coli cantieri e gli altri cantieri o l'utilizzo non deve compordi, sarà la prassi applicativa (annon sottoposti a Via o Aia), ribache attraverso circolari) a dover dendo così che il tanto discusso colmare le lacune.

quando la dichiarazione di utiliz-

ni da inserire nell'autodichiara-A queste condizioni, il riutiliz- zione sono vaghe o non complelità di indagine.

Inoltre, le attività di scavo, cono, salvo che l'opera per il riuti- sì come gli interventi di riutilizlizzo necessiti di tempi più lun- zo devono comunque essere aughi). Il completo riutilizzo dei torizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie vere e ve essere poi comunicato ad Ar- proprie e, quindi, il processo in autocertificazione dovrà co-La nuova disciplina contiene munque essere coordinato con

L'articolo 41-bis, infine, abroga l'articolo 8-bis del Dl 43/2013 pur confermandone i contenuti, ossia esclude dall'ambito di ap-Tuttavia, alcuni aspetti non plicazione del Dm 161 tutti i pic-Dm161 avràun campo di applica-In particolare, non è chiaro zione limitato alle grandi opere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le condizioni



01 | IL RAGGIO DI AZIONE La procedura semplificata

di riutilizzo riguarda tutti i cantieri non soggetti a Via o Aia, compresi i piccoli sotto i 6mila mc di produzione di terre e rocce da scavo

02 | LE CONDIZIONI

Il riutilizzo è possibile se la destinazione di riutilizzo è certa, se sono rispettate le soglie di concentrazione del sito di destino, se non ci sono rischi per la salute e se i materiali non vengono sottoposti a trattamenti preventivi

03 | GLI ADEMPIMENTI

Il proponente deve attestare all'Arpa il rispetto delle condizioni di riutilizzo. Al termine, il proponente deve dare comunicazione scritta all'Arpa. Inviariate le procedure per i titoli edilizi